



## **“AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)”**

### **Con il DPR 59/2013 l’Autorizzazione Unica Ambientale è legge: novità e semplificazioni**

Il **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato in G.U. il 29 maggio 2013)** ha come scopo l’introduzione e la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che permetterà alle PMI di semplificare, incorporando in un unico atto, diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

L’Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (quale il Dlgs 152/2006).

#### ***CHI PUÒ RICHIEDERE L’AUA:***

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese (PMI), così come definite dal DM del 18 aprile 2005, e gli impianti **non** soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata ambientale (AIA).

#### ***A CHI SI CHIEDE:***

La domanda per il rilascio dell’AUA (corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e da altre attestazioni previste dalle normative vigenti di settore) deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che la trasmette per via telematica all’Autorità competente e ne verifica la correttezza formale. Con un decreto ministeriale sarà approvato, a breve, un modello-tipo per la richiesta dell’AUA. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

#### ***QUANDO CHIEDERLA:***

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di **uno o più dei 7 titoli abilitativi** elencati nell’articolo 3 del regolamento pubblicato in G.U.

In caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di **uno solo** dei titoli abilitativi previsti dal regolamento, i gestori degli impianti hanno facoltà di chiedere o non chiedere l’AUA, così come nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione al SUAP.



### ***QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA:***

Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.

### ***DURATA E RINNOVO:***

L'AUA ha una durata di **15 anni** decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D. Lgs. 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

### ***LE AUTORIZZAZIONI ATTUALMENTE VIGENTI CHE L'AUA ANDRÀ A SOSTITUIRE:***

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 (emissioni in atmosfera poco rilevanti);
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 447/1995 (nulla osta in materia di inquinamento ed impatto acustico);
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art 9 del D.Lgs. 99/92;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 (autosmaltimento e recupero rifiuti).

Oltre ad altri eventuali atti autorizzativi identificati dalle singole autorità locali.

Il nostro studio professionale è disponibile a rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimento in materia e pronto ad assisterla nella predisposizione della domanda di AUA e a seguirla con consulenti competenti durante l'iter di rilascio con gli enti competenti.

A disposizione per ogni ulteriore informazione ed in attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

**IGM CONSULTING**

pag. 2 di 2

**IGM CONSULTING di Ing. Gaetano Messina**

Via Santa Barbara, 9 - 23900 Lecco (LC)

tel. 333.9089249 - fax 0341.496589 - mail [info@igm-consulting.it](mailto:info@igm-consulting.it) - PEC [gaetano-messina2@ingpec.eu](mailto:gaetano-messina2@ingpec.eu)

P.IVA 02640190134 - C.F. MSSGTN74H12C351J

[www.igm-consulting.it](http://www.igm-consulting.it)